

CONVENZIONE MONETARIA

tra la Serenissima Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e IL REGNO D'ITALIA, riconosciuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modifiche alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra loro stipulata il 28 giugno 1897, particolarmente all'art. 38, e così pure agli articoli 1 delle Convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 10 febbraio 1914, per quanto concerne la coniazione di monete della Repubblica ;

Considerato che la Convenzione monetaria 23 ottobre 1931 è scaduta ;

Hanno ritenuto opportuno di addivenire alla stipulazione della presente Convenzione monetaria, e a tale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari :

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO :

Il Conte Gr. Cr. ANGELO MANZONI BORGHESI, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ;

Il nob. Gr. Uff. MANLIO GOZI, consigliere ;

S. M. IL RE D'ITALIA :

S. E. il Conte Cav. di Gr. Cr. On. Dott. PAOLO THAON DI REVEL, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, Senatore del Regno,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue :

Art. 1.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia mette, come per il passato, a disposizione del Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino la R. Zecca di Roma per la coniazione delle monete della Repubblica stessa.

La Repubblica di S. Marino si impegna da parte sua a servirsi per la durata della presente Convenzione esclusivamente della R. Zecca per la coniazione delle proprie monete.

Art. 2.

Le monete sammarinesi saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete sammarinesi e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel Regno d'Italia e nella Repubblica di S. Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti con le pubbliche casse ed in quelli fra privati.

Art. 4.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento sarà limitata alla somma annua di lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila) durante l'anno 1935 e a lire 750.000 (settecentocinquantamila) per ciascuno degli anni solari 1936, 1937, 1938, mentre la coniazione delle monete di bronzo (da centesimi 5 e 10) non potrà eccedere la somma annua di lire 100.000 (centomila) per il 1935 e di lire 50.000 (cinquantamila), per ciascuno dei predetti anni solari.

Per la durata della presente Convenzione la Repubblica rinunzia alla coniazione delle monete di nichelio.

Art. 5.

Saranno presi speciali accordi per il caso in cui una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare dall'altra Parte al corrispondente taglio di moneta.

Art. 6.

Lo Stato italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete sammarinesi che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume la Repubblica di S. Marino per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 7.

La Repubblica di San Marino si impegna di fornire alla Regia Zecca i metalli necessari alla coniazione delle monete come dall'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 8.

In considerazione della parziale deroga apportata dalla presente Convenzione all'art. 1 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914, nonechè per l'assistenza tecnica accordata dal Governo italiano nella coniazione contemplata dalla presente convenzione, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna di corrispondere al Governo italiano la somma complessiva globale di lire italiane un milione (1.000.000), da versarsi alla R. Sezione del Tesoro

di Forlì, per lire 400.000 (quattrocentomila) entro il 31 dicembre 1935 e in rate semestrali di lire 100.000 (centomila) ciascuna, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascuno degli anni avanti indicati.

Ove la Repubblica di San Marino rinunziasse, per qualche anno, alla coniazione delle monete d'argento, essa non è tenuta al pagamento della somma relativa a tale anno.

Art. 9.


Sono abrogate le clausole dei precedenti accordi, se ed in quanto risultino modificate dalla presente Convenzione.

Art. 10.

La presente Convenzione sarà ratificata, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.


FATTA in Roma, in doppio originale, addì 15 giugno 1935.

Per SAN MARINO:



Angelo Mazzoni
Mazzoni

Per l'ITALIA:



Paolo Thaon di Revel